Supplemento alla "Gazzetta Ufficiale" n. 166 del 23 luglio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 6 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 271. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concoso, per esami e per titoli, a cinque posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato; anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso: è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) oppure prove di laboratorio debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli

interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e alle prove di laboratorio potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana.

Le prove di laboratorio alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi agli esami orali delle materie obbligatorie consisteranno in: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 20
2ª prova scritta	» 20
per ciascuna prova orale	» 10

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per le prove facoltative di laboratorio.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e delle prove di laboratorio soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di allievo ispettore in prova in medicina e chirurgia, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) due posti messi a concorso compreso quello di cui al punto *a*), sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si coprano i due posti suindicati, gli stessi sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai riparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi cinque della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati alle località in cui le esigenze di servizio lo esigeranno con esclusione a quella di Roma.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi cinque della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di cinque.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

Esami scritti:

1) tema su argomenti di medicina;
2) tema su argomenti di chirurgia.

Esami orali:

1) igiene generale, con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni; eliminazione dei prodotti di rifiuto; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; legislazione sanitaria (testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario);

2) leggi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con speciale riguardo alle questioni medicolegali ad esse relative. Nozioni generali di traumatologia infortunistica con particolare riguardo ai seguenti argomenti: tubercolosi, sifilide, diabete, malattie dei sistemi nervoso, circolatorio, respiratorio, urogenitale; ernie addominali;

3) patologia delle malattie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione e loro prevenzione. Nozioni generali di igiene e legislazione speciale del lavoro con speciale riguardo agli argomenti seguenti: ventilazione ed illuminazione degli ambienti di lavoro; difesa dell'operaio addetto alle lavorazioni nelle gallerie, nei cassoni, negli ambienti polverosi, sovrariscaldati, perfrigeranti ed umidi; turni di lavoro, fatica e strapazzo fisico; nozioni generali su l'orientamento e la selezione professionale.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . ., presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere o di laboratorio dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazione: « documenti elencati nella domanda per posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2963)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 6 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, *foglio n.* 272. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a tre posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.
Al concorso non sono ammese le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire - a mezzo posta raccomandata - in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalle competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano la elevazione del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1 del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *d*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce afona a non meno di m 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100 da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

tema scritto	punti	10
analisi qualitativa	»	20
analisi quantitativa	»	15
analisi tecnologica	»	10
prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali,

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di allievo ispettore chimico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) nel caso che nessun candidato di cui al punto *a*) copra uno dei posti messi a concorso, questo è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra il posto su indicato lo stesso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia o i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi tre della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi tre della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di tre.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO *A.*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte e pratiche.

a) Svolgimento scritto di un tema di chimica industriale riguardante uno o più dei seguenti argomenti:

acqua per alimentazione delle caldaie a vapore (caratteristiche e meccanismi dell'azione in caldaia dei sali disciolti nell'acqua; vari metodi di correzione della durezza; disincrostanti);

cloro, ipocloriti, clorati e perclorati (materie prime, produzione industriale, proprietà, usi);

ammoniaca, sali ammoniacali, acido nitrico, nitrati, carburo di calcio, calciocianamide (sorgenti, materie prime, produzione industriale, proprietà, usi);

aria liquida, gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale, acetilene disciolto (produzione industriale, materie prime, ecc., proprietà, precauzioni da adottarsi per i recipienti applicazioni). Cenni sull'industria del freddo;

vetro e materiali ceramici, con particolare riguardo ai laterizi ed ai materiali refrattari (materie prime, produzione, principali tipi, proprietà, usi);

materiali cementizi: gesso, calci e cemento; (materie prime, produzione, ecc. proprietà ed usi dei vari tipi: teoria della presa e dell'indurimento del cemento);

metallurgia del ferro e dell'alluminio (materie prime, procedimenti per ottenere tali metalli, vari tipi di essi, loro caratteristiche ed usi). Nozioni sulla corrosione e mezzi per evitarla;

leghe ferrose: acciai speciali e ferro leghe. Leghe non ferrose: leghe antifrizioni, per saldature, per caratteri da stampa, ecc. Leghe leggere ed ultra leggere. (Produzione, caratteristiche, usi);

petrolio greggio (cenni sulle origini e sulle caratteristiche dei tipi più importanti, lavorazioni industriali e prodotti che ne risultano; caratteristiche ed usi di questi ultimi;

lubrificanti e lubrificazione (vari tipi di lubrificanti, liquidi, consistenti, emulsivi, loro caratteristiche ed usi) - Cenni sulle moderne teorie sulla lubrificazione - Olio per trasformatori elettrici;

bitumi, asfalti e schisti bituminosi (loro natura, trattamenti, caratteristiche, usi);

combustibili: solidi, liquidi e gassosi, di origini naturale o prodotti artificialmente - carburanti. (Origine e materie prime, procedimenti vari per ottenerle, natura, classificazione, caratteristiche, usi);

i procedimenti industriali di distillazione dei combustibili solidi, naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno) e più importanti prodotti che ne derivano (trattamento dei prodotti di distillazione e natura, caratteristiche, usi, ecc. dei vari derivati);

procedimenti di conservazione e protezione del legno (impregnazione ecc. del legno per proteggerlo dagli agenti lignivori, dal fuoco e dalle intemperie);

cere, olii e grassi vegetali ed animali: costituzione, estrazione, usi ecc.) loro lavorazione industriale, prodotti che ne derivano e natura, proprietà, usi, ecc. di questi (glicerina, acidi, grassi, saponi, olii idrogenati ed ossidati);

vernici e pitture ad olio: principali materie prime e loro caratteristiche: procedimenti di fabbricazione, caratteristiche ed usi dei prodotti finiti;

vernici volatili cellulosiche, o a base di resine sintetiche; principali materie prime e loro caratteristiche; procedimenti di fabbricazione, caratteristiche ed usi dei prodotti finiti;

sostanze plastiche (materie prime, produzione, proprietà ed usi);

amidi, fecole, destrine, colle vegetali ed animali, inchiostri (materie prime, produzione, caratteri ed usi);

carta e fibra vulcanizzata (materie prime, procedimenti industriali di produzione; caratteristiche dei vari prodotti che si ottengono, usi, ecc.);

sostanze coloranti organiche. Materie esplodenti e fiammiferi (nozioni fondamentali e tipi principali, materie prime, caratteristiche, usi;

caucciù (generalità sul prodotto grezzo, sul trattamento di esso, ecc., proprietà ed usi della gomma elastica). Caucciù rigenerato, caucciù artificiale (sintetico). Ebanite, surrogati del caucciù;

fibre tessili naturali ed artificiali (provenienza, produzione, ecc. di quelle naturali e procedimenti industriali per la fabbricazione di quelle artificiali; natura, caratteristiche, usi). Generalità sui filati e sui tessuti e sulla loro tintura. Apparecchiatura e finitura dei tessuti. Tessuti impermeabilizzati;

la grande industria chimica inorganica. Principali acidi, alcali, sali, materie prime, procedimenti di fabbricazione, caratteristiche, usi;

la grande industria chimica organica. Principali acidi ed alcali e loro derivati, solventi vari (materie prime, procedimenti di fabbricazione, caratteristiche, usi).

N.B. — Potrà richiedersi ai candidati anche l'esposizione sommaria dei metodi e delle norme per l'esame dei materiali più importanti che si riferiscono al tema.

b) Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti (non meno di 10 elementi fra cationi ed anioni).

c) Prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti eseguiti e sui risultati ottenuti (non meno di 2 elementi).

d) Prova pratica di chimica analitica applicata, consistente nella identificazione di un prodotto industriale (principali prodotti chimici inorganici ed organici, colori minerali comuni prodotti dalla lavorazione delle sostanze grasse vegetali ed animali), e delle adulterazioni che esso presenta. Relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

Prove orali.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle prove di cui sub *a*), *b*), *c*) e *d*) anche su quanto segue:

chimica generale inorganica ed organica e chimica applicata all'industria;

elementi di chimico-fisica; l'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse; la termochimica; l'elettrochimica, e la cinetica chimica;

elementi di fisica: meccanica dei solidi e dei liquidi, ottica, colorimetria, elettricità, con particolare riguardo a quelle nozioni ed a quegli apparecchi utilizzati nel controllo ed esame dei materiali;

nozioni di geografia commerciale con speciale riguardo all'Italia;

provenienza caratteristiche ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia;

nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso.

ALLEGATO B

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di chimico, *domanda di parteciparvi*, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti . . . .».

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito o sostenuto esami all'uopo (1).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . . . (2)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2964)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 6 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 273. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso plego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione, e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova tali agenti — o le loro famiglie — avranno

titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +5 D o —10 D; percezione della voce afona a non meno di metri quattro complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100 da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato — Ufficio sanitario centrale — Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno esser aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario (per la lingua francese la prova scritta consisterà nella traduzione di un brano redatto in lingua italiana, mentre per l'inglese ed il tedesco consisterà nella traduzione scritta dalle lingue stesse di un brano tolto da una pubblicazione tecnica) e nello esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
1ª prova pratica	»	10
2ª prova pratica	»	10
prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuno di queste abbiano conseguito meno di 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 7/10 dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di allievo ispettore ingegnere chimico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato secondo quarto e stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Svolgimento di un tema scritto sulle materie del programma delle prove orali.

Prove pratiche

a) Prova pratica di chimica analitica qualitativa su miscuglio contenente un totale di anioni e cationi non superiori a 6.

b) Prove pratiche per la determinazione del carico di sicurezza che può essere attribuito ad un materiale metallico da costruzione.

La valutazione delle caratteristiche per tale determinazione sarà basata sulla prova di trazione, su quella di durezza e sull'esame microscopico.

Prova orale

La prova orale verterà oltre che sulla discussione delle prove di cui sub. *a*) e *b*) anche su quanto segue:

I) chimica generale - chimica applicata alla metallurgia fisica sperimentale. Cenni sulle moderne teorie della costituzione della materia. Resistenza dei materiali;

II) fisico-chimica applicata alla metallurgia:

1) lo stato gassoso, lo stato liquido e lo stato solido. Equilibri eterogenei. Elettrochimica;

2) mineralogia e geologia mineraria con particolare riguardo ai minerali dei metalli indicati nel punto 3;

3) metallurgia del ferro, del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del magnesio;

4) fonderia. Lavorazione a caldo e lavorazione a freddo dei principali metalli e leghe metalliche;

5) trattamenti termici e di indurimento di alcuni materiali metallici;

6) caratteristiche chimiche, fisiche e chimico-fisiche del ferro, degli acciai, delle ghise, del rame, dell'alluminio, del magnesio e loro principali leghe e dei metalli antifrizione. Metodi e strumenti di misura per il rilievo di tali caratteristiche;

7) caratteristiche meccaniche-tecnologiche dei materiali metallici indicati al punto 6. Macchine di prova e strumenti di misura relativi;

8) la corrosione dei materiali metallici. Cause, effetti e protezione;

9) i metodi metallografici ed i metodi non distruttivi in relazione allo studio ed al controllo dei materiali metallici. Loro basi scientifiche;

10) principali sistemi di saldatura autogena. Loro caratteristiche e particolarità; modalità di impiego;

III) nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso agli infortunati.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso ad un posto di allievo ispettore in prova ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che, nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (4).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2965)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di segretario in prova (ramo tecnico).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/360860 in data 6 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trenta posti di segretario in prova (ramo tecnico).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 274. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandiato un concorso per esami e per titoli a trenta posti di segretario in prova delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di geometra - o di maturità scientifica - o di perito industriale - o di perito meccanico - o di perito elettricista - o di perito radiotecnico - o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori); gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda o documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso plego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certifificati riguardanti altri studi eventualmente fatti:

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo I) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*)

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente disposizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) nonchè sulle materie tecniche orali indicate nel programma d'esame — allegato *A* — debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami sulle materie obbligatorie saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana d'indole tecnica e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa sulle materie tecniche, di cui all'allegato A^1, sarà soltanto orale.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1) componimento	punti	20
2) problema	»	10
3) prova grafica	»	10
4) prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 15 punti per l'esame orale delle materie facoltative tecniche;

di 12 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso in relazione ai voti di diploma;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali.

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi trenta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova, non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi trenta della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % del prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Materie obbligatorie.

1. — *Matematica* - Aritmetica - Algebra - Sistemi di equazioni di 1° grado ed equazioni di 2° grado ad una incognita - Logaritmi ed uso delle tavole relative - Regolo calcolatore e suo uso - Elementi di trigonometria piana - Geometria piana e solida e problemi relativi.

2. — *Elementi di fisica* - Leggi e principi generali - Cinematica - Dinamica - Meccanica dei fluidi - Termodinamica.

3. — *Elettrotecnica* - Leggi di Ohm e di Joule - Pile e accumulatori - Correnti alternate - Macchine elettriche - Motori e generatori a c. c. e c. a. - Campo rotante - Strumenti di misura - Schemi elettrici - Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche - Norme di sicurezza e protezione - Cenni sulle radio comunicazioni.

4. — *Chimica* - Nozioni di chimica generale ed elementi di chimica organica - Combustibili e combustione - Depurazione dell'acqua.

5. — *Igiene del lavoro e prevenzione infortuni* - Regolamento approvato con regio decreto 7 maggio 1903, n. 209, riguardante disposizioni da osservarsi per le singole lavorazioni ed i vari ambienti di lavoro - Regio decreto 25 luglio 1913, n. 998, che approva le norme per l'igiene del lavoro.

Gli esami sulle predette materie obbligatorie consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento di lingua italiana;
b) problema di matematica con relativa discussione;
c) prova di disegno geometrico;
d) prova orale.

ALLEGATO *A*[1].

Esame orale sulle materie facoltative tecniche

1. — *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni* - Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici - Calcolo sommario di travi e strutture semplici - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza.

2. — *Elementi di meccanica applicata alle macchine* - Cenni sulla composizione dei meccanismi - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Regolazione del moto di un albero - Volani - Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza - Resistenze passive - Attrito e aderenza - Sistemi di lubrificazione.

3. — *Motori a vapore ed a combustione interna.*

4. — *Elementi di tecnologia meccanica* - Lavorazione di metalli - Macchine utensili in particolare - Compressori - Pompe - Saldatura elettrica ed ossiacetilenica - Trattamenti termici dei metalli - Controlli sulle varie lavorazioni.

5. — *Organizzazione del lavoro* - Organizzazione scientifica del lavoro - Officine meccaniche - Ciclo di lavorazione - Unificazione - Tolleranze, gradi di lavorazione, calibri - Collaudi - Tempi di lavorazione - Selezione e orientamento professionale.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a trenta posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per i posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara — infine — inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari della Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (4).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato e così pure per la prova facoltativa orale sulle materie tecniche.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2966)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a cinquanta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/88011 in data 30 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a cinquanta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 275. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - Concorsi, in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, a la data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso; è ammesso il certificato attestante il possesso dell'abilitazione provvisoria;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur non dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presi-

dente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100, da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ». La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano d'indole tecnica redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di allievo ispettore ingegnere in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12), anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente numero 12).

13. — I primi cinquanta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'articolo 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi cinquanta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di cinquanta.

15. — **Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono** assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947.

La Direzione generale.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro.

Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità.

Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — *Ponti e costruzioni civili in legno, ferro, muratura e cemento armato.*

Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate.

Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.

Azioni sollecitanti i ponti - Modalità strutturali - Tipi di travata, volte, pile in muratura e metalliche, centine.

Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni - Cassoni ad aria compressa.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.

Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

3. — *Strade - Autostrade - Topografia.*

Movimenti di terra - Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti - Curve stradali - Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario - Opere d'arte.

Gallerie - Metodi di attacco - Tipi di rivestimenti murari - Armature - Cenni sugli esplosivi e loro impiego - Perforatrici a percussione e a rotazione, pneumatiche ed elettriche.

Topografia - Scopi e longimetri - Squadri - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici e altimetrici - Diottrica - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Celerimensura - Tacheometro - Verifiche e rettifiche degli strumenti - Triangolazioni e poligonazioni - Regolo calcolatore - Misura delle aree - Planimetri - Compensazione degli errori.

4. — *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Idrostatica - Muri di sostegno di acqua - Laghi artificiali - Moto dei fluidi - Teorema di Bernouilli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile - Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici - Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua - Rigurgito - Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque - Precipitazioni meteoriche - Bilancio idrologico di un bacino imbrifero - Luce libera dei ponti - Acque freatiche - Gallerie filtranti e pozzi - Acquedotti e fognature - Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — *Materiali da costruzione.*

Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami.

Materiali artificiali - Laterizi - Calce e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — *Meccanica applicata alle macchine.*

a) Cinematica - Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Meccanismi e sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito - Lubrificanti - **Sistema di lubrificazione - Attrito** nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Legnami - Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle - Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli - Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione - Fusioni in conchiglia.

Foggiatura senza fusione di 1° e 2° grado - Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio - Lamiere, tubi e fili - Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa - Rigeneratura, ricottura, tempera, rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici - Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina - Limatura - Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura - Strumenti di misura e di controllo - Calibri.

Macchine utensili - Tornio parallelo e a revolver - Alesatrice - Trapano - Piallatrice - Limatrice - Stozzatrice - Fresatrice - Macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici - Mole - Utensili relativi.

8. — *Termodinamica e macchine termiche.*

a) Principi della termodinamica:

equazioni fondamentali - Variazioni di stato - Curve termiche - Gas perfetto - Entropia - Vaporizzazione - Vapori saturi e sopra riscaldati - Cicli delle macchine termiche - Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del calore attraverso le pareti;

produzione del calore - Apparecchi per la combustione - Camino utilizzazione industriale del calore - Riscaldamento e ventilazione;

b) Macchine a vapore:

tipi di caldaie fisse - Particolari di costruzione e calcoli - Condensatore;

motori a vapore fissi: a semplice, duplice e triplice espansione;

diagrammi - Consumi di vapore e di carbone - Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. - Volano ed accessori;

c) Locomotive a vapore:

generalità e carro della locomotiva - Caldaia - Sistemi di distribuzione;

descrizione delle parti principali della locomotiva - Peso aderente - Sforzo di trazione - Lavoro della locomotiva - Consumo di vapore e di carbone - Movimenti anormali della locomotiva.

d) Turbomotori - Motori a combustione interna:

cicli e diagrammi - Motori a gas - a benzina e Diesel.

9. — *Macchine idrauliche.*

a) Motori idraulici - Ruote, turbine e ruote Peltons;

b) Macchine idrovore:

pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. — *Elettrotecnica.*

a) Principi generali:

corrente continua e sue leggi;

elettrolisi - Pile - Accumulatori;

magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici, isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - Estracorrenti;

dielettrici e condensatori;

correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali); cenni sulle coordinate simmetriche.

b) Unità di misure elettriche:

principali strumenti di misura e loro impiego.

c) Macchine elettriche:

materiali impiegati nelle macchine elettriche - Perdite nel ferro - Perdite nel rame - Effetto pellicolare - Perdite meccaniche - Raffreddamento (leggi e metodi) - Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo);

generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo);

generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo);

motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prova di collaudo);

cenni sui motori monofasi;

convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) Trasmissione dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni - stabilità elettrica).

e) Illuminazione elettrica.

f) Telefoni e telegrafi.

g) Cenni sulla radiotecnica.

II. — *Ferrovie.*

a) Impianti fissi della linea:

piattaforma stradale - Massicciata - Armamento del binario - Tipi principali - Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime - Traverse di legno, metalliche e di cemento - Scartamento - Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro Moto curvilineo - Accelerazione centrifuga - Modo di compensarla - Sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento - Raccordi fra i rettifili e le curve - Raccordi dei cambi di livelletta - Velocità massima - Intervalli liberi fra le rotaie;

scambi Tipi diversi - Semplici - Doppi - Scambi intersezione - Comunicazioni fra binari paralleli - Intersezioni - Bivi;

dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) Impianti fissi delle stazioni:

classificazioni delle stazioni in base ai diversi criteri;

impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci;

impianti occorrenti pel servizio trazione - Depositi locomotive, officine, officine rialzo;

piattaforme - Carrelli trasbordatori;

piano di una stazione di piccola e media importanza a semplice e a doppio binario - Binari di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, aste di manovra, binari per le precedenze;

cenni sulle stazioni di smistamento;

segnali di protezione delle stazioni.

c) Apparecchi di sicurezza:

cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi - Trasmissioni flessibili, rigide, idrodinamiche ed elettriche;

cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali;

cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) Locomozione:

resistenze al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia - Aderenza - Avviamento - Variazioni di velocità - Frenatura - Lavoro occorrente al movimento di un treno - Potenza.

e) Trazione elettrica:

tipi e sistemi di trazione elettrica;

condutture di contatto (calcoli meccanici ed elettrici);

sottostazioni trifasi ed a corrente continua;

cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

Materie giuridiche.

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* Titoli II, III, V e VI

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

c) Disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro (regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; regio decreto 5 novembre 1937 n. 2019; regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a cinquanta posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (4).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2967)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a quaranta posti di segretari in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/88011, in data 30 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a quaranta posti di segretari in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, *foglio n.* 276. — CASABURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli a quaranta posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma: i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesito);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale del l'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato, o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione od assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse sgeuire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili, eventualmente, anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario Centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di segretario ragioniere in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità, di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili, su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi quaranta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi quaranta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di quaranta.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

I GRUPPO

(*Computisteria, ragioneria generale ed applicata, elementi di matematica finanziaria*).

Computisteria. — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

Ragioneria generale. — Concetti generali - Patrimonio e capitale - Inventario e criteri di valutazione - Fatti amministrativi e fatti di gestione - Metodi e sistemi di scritture - Bilanci preventivi e consuntivi.

Ragioneria applicata. — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti con particolare riguardo alle imprese ferroviarie - Aziende pubbliche con particolare riguardo allo Stato.

Elementi di matematica finanziaria. — Capitalizzazione composta discreta e cenni sulla capitalizzazione continua Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie e calcolo logaritmico delle formule.

II GRUPPO

(*Economia politica, scienza delle finanze, statistica, geografia generale ed economica*).

Economia politica. — Concetti generali - Produzione, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Rendita - Salario - Profitto - Interesse - Il valore Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principî generali sull'economia dei trasporti - Commercio internazionale.

Scienza delle finanze. — Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Finanza locale (nozioni) - Monopoli fiscali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

Statistica. — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative Medie e proporzioni Comparazioni ed interpolazioni - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

Geografia generale ed economica. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale, fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

III GRUPPO

(*Diritto privato, diritto pubblico*).

Diritto privato. — Fonti del diritto - Interpretazione della legge e sua validità nel tempo e nello spazio Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Cittadinanza - Domicilio, residenza e dimora - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittimità - Affiliazione - Adozione - Patria potestà, tutela e curatela - I beni in generale - Beni appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici - La proprietà Modi di acquisto della proprietà - Limitazioni al diritto di proprietà Tutela della proprietà - Le Obbligazioni - Fonti delle obbligazioni - Adempimento ed inadempimento delle obbligazioni - Contratto in generale - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Principali tipi di contratto (compra, vendita, deposito, locazione, riporto, mandato e conto corrente) - Nozioni particolari sul contratto di trasporto ed in ispecie di quello ferroviario - Gli imprenditori - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali distinzioni specifiche — L'Azienda - Ditta - Insegna - Marchio - I titoli di credito - Concetti generali: la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

Diritto pubblico:

a) lo Stato in generale - Forme di Stato e di Governo Gli organi dello Stato - Divisione dei poteri - Lo Stato italiano prima e dopo il 2 giugno 1946 - Costituente e Parlamento Le leggi in senso formale e loro processo formativo, secondo lo Statuto Albertino - Decreti legislativi e decreti-legge Rapporti fra Stato e Chiesa;

b) l'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle FF. SS. - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema sulle materie del programma di ragioneria generale ed applicata. di computisteria e di elementi di matematica finanziaria;

la seconda nello svolgimento di un tema (da scegliersi in una terna di temi proposti al candidato) sulle materie del programma di economia politica, scienza delle finanze, diritto privato e diritto pubblico.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a quaranta posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di partecipare dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati Sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indiritto precedente . . . . (4).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2968)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a dieci posti di disegnatore in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/88011 in data 30 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a dieci posti di disegnatore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 277. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di geometra, o di maturità scientifica, o di maturità artistica, o di perito industriale, o di perito minerario, o di perito agrario, o di abilitazione tecnica nautica, o di licenza d'istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma piazza della Croce Rossa non più tardi del 1° ottobre 1947 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a document presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4 — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova ,della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o —5 D., purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona

a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1) componimento	punti	10
2) problema	»	10
3) calligrafia	»	10
4) disegno	»	20
5) schizzo quotato	»	20
6) prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di disegnatore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo a conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattente nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi dieci della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi dieci della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di dieci.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica - Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Caratteri di divisibilità - Divisori e multipli comuni - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - Numeri primi - Scomposizioni di un numero in un prodotto di fattori primi - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso e valore. Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura di tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria - Algebra: media aritmetica e geometrica - Equazioni di 1° grado ad una o due incognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici. Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari - Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta. Problemi fra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglio. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentri ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione trasversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessioni graduali - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Tacheometro.

Elementi di elettrotecnica - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi Ohm Kircoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni regolari - Costruzione della ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica, evolventi cicloidi - Scale di riduzione - Pianta, alzata, spaccata - Elementi sulle proiezioni ortogonali - Sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - Ordini architettonici - Elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problema di matematica;

3) saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;

4) saggi di disegno ornamentale o di meccanica o di costruzioni civili. Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno;

5) schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a dieci posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per i posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . posti . . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . (1)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2969)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o periti tecnici industriali per costruzioni aeronautiche o periti tecnici in metallurgia o abilitati in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.3/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/88011 in data 30 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o periti tecnici industriali per costruzioni aeronautiche o periti tecnici in metallurgia o abilitati in tecnica nautica.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 4, foglio n. 278. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a trenta posti di assistente lavori (elettromeccanico) in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista, o di perito radiotecnico, o di perito minerario, o di perito tecnico industriale per costruzioni aeronautiche, o di perito tecnico in metallurgia, o di abilitazione tecnica nautica; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno - a mezzo posta raccomandata - in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare dovranno *produrre un documento recente da cui risulti* l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere ripor-

tato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìto visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti, i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotti tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione

del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie dello Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

componimento	punti 10
tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	» 20
problemi	» 10
disegno	» 10
prova orale.	» 30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di assistente lavori in prova perito meccanico bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati riusciti idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi trenta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi trenta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di trenta.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50% sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare* - Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado ad un'incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. *Elementi di fisica e di chimica.*

3. *Meccanica applicata* - Resistenza dei materiali - Elasticità - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenni sulle sollecitazioni composte - Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Ruote di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. *Elettrotecnica* - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Ohm: Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misure industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente - Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore e asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche

5. *Tecnologia meccanica* - Lavorazione dei metalli - Forgiatura per fusione e senza - Finitura a mano della forma grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, strozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.* — Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (Legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012; regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Igiene del lavoro: regio decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine e di elettrotecnica;

3) problema di matematica elementare;

4) saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a trenta posti di assistente lavori in prova elettromeccanico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel presente programma (1).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente . . . . . . (3)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . .».

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2970)

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82978/12106.2.15.2/1.3.1 del 19 ottobre 1946;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/88011 in data 30 marzo 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Uff. riscontro ferrovie, n. 4, foglio n. 179. — CASSBURI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a trenta posti di assistente lavori (edile) in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ottobre 1947 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso (1° ottobre 1947);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti — che pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi

ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1947; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti, fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali, a la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli straordinari dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino, con apposito documento, di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti deri-

vanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili, eventualmente, anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale Ferrovie Stato - Ufficio sanitario centrale - Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

componimento	punti	10
costruzioni civili e stradali	»	20
problema	»	10
prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esso almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di assistente lavori in prova perito costruttore edile, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi, semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa qualifica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei, che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica, o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia, ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione,

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi trenta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 28 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi trenta della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di trenta.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1947

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAMI

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2. — *Elementi di fisica e chimica.*

Elementi di mineralogia, litologia e geologia.

3. — *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, ellittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura - Materiali da copertura - Tetti piani - Scale.

Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenza dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere d'arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

4. — *Materiale da costruzione.*

Legnami - Strutture - Difetti e proprietà dei legnami - Forme commerciali - Unioni usate in carpenteria.

Pietre - Estrazione - Lavorazione e taglio - Gradi di lavorazione - Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie - Ghiaie.

Pozzolane.

Calci - Roccie impiegate - Cottura - Vari tipi di fornaci - Spegnimento.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) - Materie prime impiegate - Nozioni sulla loro fabbricazione - Tipi e caratteristiche di impiego.

Malte aeree, idrauliche - Conglomerati, loro preparazione - Dosature - Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio - Caratteristiche, forme e misure commerciali - Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni - Materiali ceramici e refrattari - Vetri - Asfalti - Bitume - Catrame - Vernici, ecc.

5. — *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni.*

Attrezzi - Macchine per sollevamento, trasporti - Frantumazioni e simili.

6. — *Elementi di topografia.*

Scopo e longimetri - Squadri comuni ed a riflessione - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. — *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - Computi metrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Contratti di appalto - Libretti delle misure - Giornale dei lavori - Situazioni contabili - Consuntivi - Collaudo.

8. — *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge 25 giugno* 1865, *n.* 2359.

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937 n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936,

n. 2159; regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012; regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012). Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Igiene del lavoro.

Regio decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3) problema di matematica elementare.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . ., presa conoscenza dell'avviso in data 9 maggio 1947 per il concorso a trenta posti di assistente lavori in prova (edile), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ».

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2971)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4100147) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.